

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale

Ente pubblico regionale

Deliberazione n. 31 del 3 settembre 2025

Oggetto: Autorizzazione alla stipulazione di una conciliazione – Ricorso per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla rideterminazione del provvedimento di attribuzione della buonuscita con il computo dell'indennità mensile pensionabile – ex art. 42 della L.r. 29 ottobre 1985 n. 41, come richiamato dall'art. 7, 2°co., della L.r. n.11 del 1988 - nel calcolo della c.d. seconda quota dell'indennità di buonuscita (ovvero per il servizio prestato dall'1/01/2004 fino alla cessazione del rapporto di lavoro), iscritto al n. 1236/2025 R.G., proposto da CROCE UMBERTO +5 innanzi alla Tribunale di Agrigento – Sezione lavoro - c/ Fondo Pensioni Sicilia.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" ;
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 22 del 13/11/2019 pubblicato sulla GURS n. 56 Supplemento Ordinario n. 1 del 13/12/2019 con il quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana "emanato con il D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14".
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO** il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni nel quale vengono esplicitate le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;
- VISTO** il D.P. n. 525 del 18/10/2024 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il verbale di insediamento del 28/10/2024;
- VISTO** il decreto presidenziale n. 84 del 10 marzo 2022 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;
- PREMESSO** che i signori Croce Umberto, Vecchio Luigi, Vinti Gerlando, Bugea Salvatore, Modica Calogero, Spoto Maria Rosa, tutti ex dipendenti del Comando del Corpo Forestale della Regione siciliana, con separati atti di invito e di significazione notificati al Fondo Pensioni Sicilia tra il mese di aprile 2024 e il mese di febbraio 2025, hanno invitato il Fondo a procedere alla rideterminazione dei propri D.D.S. di liquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità mensile pensionabile – di cui all'art. 42 della L.r. 29 ottobre 1985 n. 41, come richiamato dall'art. 7, 2°co., della L.r. n.11 del 1988 - nel calcolo della c.d. seconda quota dell'indennità di buonuscita (ovvero per il servizio prestato dall'1/01/2024 fino alla cessazione dallo stesso) nonché, per l'effetto, al pagamento delle relative differenze economiche **(All. 1-3)** ;
- PREMESSO** che nella materia del contendere di cui ai predetti atti di invito e di significazione è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione la quale, con Ordinanza n. 32980/2023 del 9 novembre 2023, ha respinto un ricorso per Cassazione proposto dal Fondo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 385/2017 ed ha statuito che:<< *il Collegio osserva che l'indennità forestale, di cui agli artt. 42 della l. r. Sicilia n. 41 del 1985 e 7 della l.r. Sicilia n. 11 del 1985, emolumento pensionabile corrisposto in maniera fissa e continuativa per 13 mensilità, va computato nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia, pur in data successiva al 1^a gennaio del 2004*>> **(All. 4)**;
- PREMESSO** che il Servizio 4 Affari Legali e Contenzioso del Fondo, di concerto con la Direzione, con nota prot. n. 4989 del 15.02.2024, ha trasmesso l'Ordinanza della Corte di Cassazione di cui all'oggetto al Servizio 13 "Vigilanza sul Fondo Pensioni Sicilia" del Dipartimento della Funzione Pubblica, prospettando una possibile estensione in via amministrativa degli effetti della pronuncia della Suprema Corte; tale nota è stata poi riscontrata dal medesimo Servizio 13 con nota prot. n. 18366 del 29.02.2024 nella quale il Dipartimento ha richiesto al Fondo Pensioni di precisare il numero dei ricorsi pendenti, la platea dei potenziali ricorrenti al fine della determinazione del fabbisogno finanziario, nonché la disponibilità dell'Ente a mutare orientamento nella trattazione della materia **(All. 5-6)**;
- PREMESSO** che i predetti atti di invito e di significazione sono rimasti privi di riscontro in ragione della pendenza delle sopra menzionate interlocuzioni con l'Organo di Vigilanza e delle altre istituzioni regionali competenti, gravando l'onere economico sull'Amministrazione regionale e non disponendo pertanto il Fondo delle risorse finanziarie necessarie al soddisfacimento delle singole pretese degli istanti, tutti appartenenti alla categoria del personale del c.d. "contratto 1";
- PREMESSO** che gli istanti, come sopra individuati, in data 7 aprile 2025, hanno successivamente notificato al Fondo Pensioni Sicilia, a mezzo del loro difensore, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Agrigento -sez. lavoro – con il quale chiedono all'autorità giudiziaria il riconoscimento *"del diritto dei ricorrenti ad ottenere, la rideterminazione del proprio provvedimento di Buonuscita/TFS, già disposto con D.D.S. affinché venga*

computata ***l'Indennità mensile pensionabile*** (indennità qualificata da sempre come fissa e continuativa) nella retribuzione mensile di riferimento per il calcolo della seconda Quota della buonuscita (dal 1° gennaio 2004 al pensionamento); di conseguenza adottare il provvedimento di TFS definitivo con liquidazione delle differenze economiche maturate da ogni singolo ricorrente, oltre interessi e rivalutazione sino ad oggi (...)" con udienza fissata per il 10.06.2025 **(All. 6-bis)**;

PREMESSO che il Servizio 4 Affari Legali e Contenzioso ha affidato la difesa del Fondo nell'ambito del giudizio di che trattasi all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana e con nota prot. n. 13000 del 5 maggio 2025 ha trasmesso apposito rapporto difensivo; nel citato rapporto ci si è rimessi alle valutazioni del giudice dopo aver preliminarmente dato atto dell'esistenza dell'Ordinanza n. 32980/2023 del 9 novembre 2023 della Corte di Cassazione (cfr. All.4), come richiamata dai ricorrenti, nonché provveduto alla trasmissione di un modello di relazione adottato dal Fondo ai fini della propria difesa nei giudizi pendenti in materia, rimettendo all'U.L.L. le valutazioni circa l'opportunità di insistere sulla medesima linea difensiva **(All.7)**;

VISTO il verbale di udienza del 10.06.2025, trasmesso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana con nota prot. 9160 del 12.06.2025, nel quale il giudice del lavoro "rinvia – **al fine di tentare la conciliazione** – all'udienza del 16 settembre 2025, alle ore 11,30 (...)", premettendo di ritenere utile "**promuovere la definizione conciliativa della controversia**" **(All.8)**;

VISTA la nota prot. n. 9160 del 12.06.2025 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana nella quale l'Ufficio legislativo e legale, dopo aver trasmesso il verbale di rinvio sopra citato e le note scritte depositate da controparte in sostituzione dell'udienza, nonché invitato il Fondo a comunicare le proprie determinazioni al riguardo e di specificare "entro quali termini intenda accettare l'eventuale proposta conciliativa formulata dallo stesso giudice o da controparte", così si esprime: << **si ritiene opportuno evidenziare che la proposta conciliativa appare congrua per l'Amministrazione** in considerazione dell'elevata probabilità sull'esito positivo del gravame e della relativa regolamentazione delle spese di lite che potrebbe rendere ben più gravoso il costo della controversia. Proprio su tale aspetto non sfuggirà che il codice di rito dispone che il Giudice può valutare, al fine del regolamento delle spese processuali, il comportamento della parte che rifiuta immotivatamente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (...)>> **(All.9-10)**;

CONSIDERATO che il Servizio 4 Affari Legali e Contenzioso del Fondo con nota prot. n. 19078 del 24.06.2025 ha relazionato il Direttore generale del Fondo e il Dirigente del Servizio 3 "Buonuscita, anticipazione buonuscita e prestiti" sul numero e sull'andamento dei ricorsi pendenti in materia di computo dell'I.M.P. nella seconda quota dell'indennità di buonuscita, rappresentando conclusivamente che: "*non può non rilevarsi che l'andamento del contenzioso in oggetto è sfavorevole a questo Fondo - sia in primo grado che in secondo grado – con un considerevole aggravio delle spese legali a carico dell'Amministrazione regionale*" **(All.11)**;

VISTA la nota prot. n. 22821 del 30.07.2025 del Servizio 4 Affari Legali e Contenzioso del Fondo con la quale il citato Servizio ha sottoposto al vaglio di questo Consiglio di Amministrazione la vicenda giudiziale interessata, ripercorrendo tutta l'evoluzione giurisprudenziale della materia del contendere, con specifico richiamo alle posizioni espresse dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana circa la non opportunità e la non convenienza

economica per il Fondo di proseguire nella difesa e nella costituzione nei giudizi di che trattasi **(All. 12)**;

CONSIDERATO che la stipulazione di una conciliazione, oggetto di approvazione, così come verrà formulata all'udienza del 16.09.2025 dal giudice, dalla controparte, nonché dal Fondo attraverso i propri avvocati dell'Ufficio legislativo e legale e consistente nella proposta "di una rinuncia da parte di tutti i ricorrenti agli interessi legali sulla somma ad essi spettante in sede di rideterminazione della seconda quota dell'indennità di buonuscita, nonché alla spese legali", è conveniente per il Fondo in quanto riduce il rischio della soccombenza e, in particolare, dell'aggravio delle spese legali;

UDITO il Direttore generale, e preso atto che lo stesso esprime parere favorevole;
Per quanto sopra esposto, il Consiglio d'Amministrazione

DELIBERA

- Art. 1** Per le ragioni illustrate nelle premesse, che qui s'intendono integralmente richiamate, di autorizzare il Presidente del C.d.A a sottoscrivere la proposta conciliativa che verrà formulata all'udienza del 16.09.2025 dal giudice, dalla controparte, nonché dal Fondo Pensioni Sicilia attraverso i propri avvocati dell'Ufficio legislativo e legale nei termini di cui in premessa, finalizzata alla chiusura del procedimento promosso dai signori Croce Umberto, Vecchio Luigi, Vinti Gerlando, Bugea Salvatore, Modica Calogero, Spoto Maria Rosa c/ il Fondo Pensioni Sicilia;
- Art.2** di trasmettere la presente delibera all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana e alla Direzione generale del Fondo per gli adempimenti consequenziali;
- Art. 3** di trasmettere, per conoscenza, la presente delibera all'Amministrazione vigilante, in uno col parere del Collegio, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 6/1997;
- Art. 4** il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell'Area Affari Generali, Provveditorato e Personale del Fondo Pensioni Sicilia, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

In Palermo, presso la sede dell'Ente, in data 3.09.2025

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Biagio Paradiso

Voto consultivo ai sensi dell'art.11,comma 2, lett. A,
del Decr. Pres. n. 14/2009
Il Direttore generale
F.to Filippo Nasca